Aggiornato al 17/07/2019 Mod. 96.2/2019

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 2019

Delibera di Consiglio comunale n.117 del 20/11/2016

La TASI si calcola applicando, alla base imponibile IMU, le aliquote di seguito riportate:

Tipologia	Aliquote
ALIQUOTA ORDINARIA	0,9 ‰
IMMOBILI DI CATEGORIA D	0
BENI MERCE	0
AREE FABBRICABILI	0,9 ‰
TERRENI AGRICOLI	0

- La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €. 12,00
- Gli immobili che pagano l'IMU con l'aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille non devono pagare la TASI (art.1, comma 640, legge 27/12/2013 n. 147)
- Si ricorda che la TASI NON SI APPLICA ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI e Pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative Pertinenze. (art. 1 c. 14 della L. 208/2015)

Chi deve pagare

- I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
- I locatari finanziari in caso di *leasing*, dalla data di stipula del contratto;
- L'amministratore per gli immobili in multiproprietà.
- In caso di detenzione temporanea non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento.
- Il tributo deve essere versato dal possessore (proprietario o titolare del diritto reale di godimento) e dal detentore a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili. La quota a carico dell'utilizzatore è il 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte (90%) è dovuta dal possessore.

Es: Immobile locato - Proprietario applica l'aliquota IMU al 8,7‰ e l'aliquota TASI 0,81‰ (equivalente al 90% dell'aliquota ordinaria) - Utilizzatore applica l'aliquota TASI 0,09‰ (equivalente al 10% dell'aliquota ordinaria) oppure è esente dal pagamento se l'immobile costituisce la sua abitazione di residenza.

Esenzioni

- Abitazione principale e relative pertinenze una per ciascuna categoria catastale (C2,C6,C7) esclusi gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita a condizione che non siano in ogni caso locati, per ottenere l'agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il termine ordinario

Aggiornato al 17/07/2019 Mod. 96.2/2019

di scadenza;

- Terreni Agricoli;
- Fabbricati rurali
- I contribuenti residenti all'estero iscritti <u>AIRE</u> hanno diritto all'esenzione IMU per un solo immobile posseduto in Italia a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locato, purché risultino pensionati nel paesi di residenza, l'esenzione si estende anche alle pertinenze con un massimo di tre, una per ciascuna categoria catastale (C2,C6,C7). Per beneficiare dell'esenzione si deve presentare apposita comunicazione entro il 31 dicembre 2020 utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune ed allegando documentazione che attesti lo status di pensionato.
- L'unico immobile, (escluse le categorie A1, A8, A9) iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si estende alle pertinenze.

Modalità di Versamento

- ➤ Il pagamento dell'acconto deve essere effettuato entro il 17 giugno 2019; il mancato pagamento può essere regolarizzato entro il 31 dicembre 2020 tramite l'istituto del ravvedimento operoso.
- ➤ Il pagamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2019, il mancato pagamento può essere regolarizzato entro il 31 dicembre 2020 tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24:

Sezione	Codice Ente	Anno
EL	G015	2019

TASI - Codici Tributo:

Codice	Tipologia
3958	Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)
3960	Aree Fabbricabili
3961	Altri Fabbricati (Escluso i Fabbricati di categoria D)

In caso di ravvedimento per tardivi od omessi versamenti dell'TASI, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati congiuntamente all'imposta dovuta entro il 31 dicembre 2020.

Se l'importo annuo da versare è inferiore a € 12,00 il versamento non è dovuto.

Comunicazioni

Si comunica che con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 28 febbraio 2018 sono stati aggiornati i valore delle aree edificabili valori venali, la tabella è disponibile sul sito: www.comune.olbia.ot.it nella sezione Area Tematiche - Tributi e Pagamenti.